

**CRITERI, REQUISITI E MODALITÀ DI CANDIDATURA PREVISTI PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI E DELLE SOCIETÀ
CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE**

ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14

PREMESSE

La legge regionale 14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3/2023, disciplina, tra l’altro, la concessione di contributi a favore dei consorzi di operatori turistici e società consortili composte da aggregazioni di consorzi turistici di rilevante interesse regionale, riconosciuti ai sensi del suo articolo 18 sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Il comma 1 del suddetto articolo 18 definisce i consorzi di operatori turistici, quali “aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico”.

Il successivo comma 1bis, introdotto nel 2023, sancisce che al fine di aumentare l’efficacia delle attività di promo-commercializzazione in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico, possono essere costituite società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, composte da aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti ed operanti sul territorio piemontese.

I commi 4 e 5 definiscono sia l’attività che gli scopi, nonché la sede: “i consorzi di operatori turistici e le società consortili attuano, all’interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici” e “hanno sede nel territorio dell’ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente”.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 4, la Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici e le società consortili favorendo l’aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell’ambito territoriale turisticamente rilevante entro cui svolgono la loro attività prevalente.

Allo scopo di provvedere al riconoscimento da parte della Regione Piemonte dei consorzi di operatori turistici e delle loro aggregazioni in società consortili di rilevante interesse regionale il presente documento riporta criteri e modalità, per le finalità di cui al sopra richiamato articolo 18.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI PREVISTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI E DELLE SOCIETÀ CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

1.1 Requisiti di ammissibilità dei consorzi candidati al riconoscimento.

- a) Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno cinque anni antecedenti a quello della richiesta di riconoscimento ed essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 8 della Legge 580/1993.
- b) La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell’ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l’Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell’articolo 13 della L.r. 14/2016, ed in cui il consorzio svolge l’attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati, che lo

costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.

- c) Il consorzio deve essere composto da almeno cinquanta soci (di cui almeno la metà più uno del comparto ricettivo) e disporre di almeno millecinquecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani.

In deroga a quanto indicato al punto c), un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 *“Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”*, ai fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di trenta soci (di cui almeno la metà più uno di operatori del comparto ricettivo), disporre di almeno trecentosettantacinque posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopracitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le millecinquecento unità.

- d) Il consorzio turistico deve:

- essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
- avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
- aver partecipato ad almeno 2 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
- disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
- aver realizzato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'articolo 21 della l.r. n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto ai consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale).

1.2 Requisiti degli associati ai consorzi candidati al riconoscimento

- a) Gli associati del consorzio devono essere imprese turistiche e soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico ovvero imprese senza scopo di lucro che svolgono attività d'interesse turistico e culturale, iscritti al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993;

Le attività turistiche e d'interesse turistico e culturale svolte dai soggetti di cui sopra sono specificate nell'elenco di codici ATECO, individuati in occasione dell'approvazione del bando.

- b) Gli associati del consorzio turistico hanno sede legale o operativa nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale ed in cui svolge l'attività prevalente. Ai fini del riconoscimento sono ammessi soci aventi sede legale o operativa nell'ambito ad esso confinante, purché la prevalenza dei soci ricada nell'ambito territoriale turisticamente rilevante presso cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale.
- c) Un associato del consorzio può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte, purché abbia la sede legale diversa da quella operativa. Il soggetto che partecipa a più consorzi deve avere sede operativa presso il territorio dei consorzi ai quali è associato.

Un associato del consorzio che si configuri come prestatore di servizi turistici diversi dal ricettivo, può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte se svolge la propria attività presso il territorio dei consorzi al quale è associato.

1.3 Requisiti di ammissibilità delle Società consortili candidate al riconoscimento

- a) Le società consortili candidate al riconoscimento devono operare in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico afferenti ad uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ed essere costituite da almeno due consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14/2016. Possono altresì includere consorzi costituiti ed operanti sul territorio piemontese da due anni antecedenti la richiesta di riconoscimento della società consortile purchè in possesso dei requisiti indicati al punto 1 lett. b, c, d. In tal caso la compagine associativa deve essere mantenuta per almeno tre anni successivi al riconoscimento.
- b) La sede legale della società consortile deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della L.r. 14/2016, ed in cui essa svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche, e altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
- c) La società consortile deve:
 - essere dotata di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
 - avere sede operativa stabilmente funzionante, dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
 - disporre di un adeguato numero di dipendenti in modo tale da garantire che le attività della società consortile siano svolte in presenza per almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento anche avvalendosi dei dipendenti dei consorzi associati. La durata dei relativi contratti deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
 - aver partecipato ad almeno 4 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
 - aver realizzato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'art. 21 della l.r. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto a società consortili già riconosciute di rilevante interesse regionale).

1.4 Criteri selettivi per l'attribuzione del riconoscimento

Ai fini del riconoscimento della rilevanza regionale dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili sono previsti i criteri selettivi di merito come sotto riportato ordine di priorità:

a) Consorzi di operatori turistici:

numero di anni continuativi di operatività quale consorzio di rilevante interesse regionale;

consorzio operante in un ambito territoriale turisticamente rilevante ove operano altri consorzi o società consortili già riconosciuti;

percentuale di soci del consorzio operanti nell'ambito di riferimento;

numero di anni di operatività del consorzio candidato al riconoscimento oltre a quelli richiesti ai fini dell'ammissibilità;

numero di eventi a cui ha partecipato il consorzio negli ultimi tre anni di operatività oltre ai due obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità;

consorzio turistico già riconosciuto che opera attraverso progetti realizzabili in autonomia o in partenariato con altri consorzi o società consortili volti a valorizzare aree di prodotto coincidenti con uno o più ambiti turistici;

percentuale di rappresentatività delle imprese del settore ricettivo del consorzio in relazione al totale delle imprese stesse presenti nei comuni nei quali il consorzio ha dei soci;

consorzio candidato al primo riconoscimento con soci operanti in aree territoriali contigue prive o con debole rappresentanza di imprese associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni.

b) Società consortili:

numero di anni di operatività quale società consortile di rilevante interesse regionale;

società consortile operante in uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ove operano altre società consortili o consorzi già riconosciuti non facenti parte dell'aggregazione candidata al riconoscimento;

numero di consorzi componenti la società consortile richiedente il riconoscimento;

omogeneità della società consortile in termini di tipologia di consorzi associati (società consortile interamente costituita da consorzi di montagna o interamente costituita da consorzi fuori territorio montano o mista);

numero di ambiti territoriali turisticamente rilevanti contigui in cui i consorzi costituenti la società consortile svolgono la loro attività prevalente;

numero di eventi a cui ha partecipato la società consortile negli ultimi tre anni di operatività oltre ai quattro obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità;

Percentuale media di rappresentatività delle imprese del settore ricettivo dei consorzi costituenti la società consortile in relazione al totale delle imprese stesse presenti nei comuni nei quali i consorzi hanno i propri soci.

1.4.1

La candidatura a riconoscimento di consorzio o di società consortili in un ambito territoriale turisticamente rilevante ove operano altri consorzi o società consortili già riconosciuti costituirà elemento di valutazione negativa, da computare tenendo conto del numero degli stessi presenti sul territorio di riferimento.

2. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio.

Entro il primo semestre di ogni anno sarà pubblicato il bando regionale per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle loro aggregazioni in società consortili di rilevante interesse regionale; con lo stesso verranno definiti i punteggi attribuibili ai criteri indicati al paragrafo 1 ed il punteggio minimo che dovrà essere obbligatoriamente raggiunto.

Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando di riconoscimento.

Al fine di rendere più efficace l'attività di promo-commercializzazione dell'offerta turistica svolta dai consorzi, soprattutto in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche territoriali (montagna collina e pianura), per destinazione e prodotto turistico, il bando potrà prevedere priorità di riconoscimento volte a favorire: la graduale aggregazione degli attuali consorzi già riconosciuti e

loro aggregazioni; la razionalizzazione della distribuzione degli stessi rispetto agli ambiti territoriali di riferimento e al numero di imprese del settore ricettivo ivi operanti; il riconoscimento di nuovi consorzi circoscritto alle sole aree territoriali prive o debolmente rappresentate da imprese del settore ricettivo associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni.

3. MODALITÀ DI CANDIDATURA

La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante, o suo delegato deve essere corredata di ogni elemento utile a valutare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.

L'istanza deve essere presentata sia per i casi di primo riconoscimento sia per la conferma del riconoscimento già avvenuto.

Documenti e dichiarazioni obbligatori da presentare e da rendere in fase di istanza di primo riconoscimento sono:

- a) copia dell'atto costitutivo registrato e dello statuto da cui dovrà evincersi che il consorzio o società consortile ha per oggetto l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica conformemente all'articolo 18, comma 4, della l.r. 14/2016;
- b) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, l'indicazione della regolarità degli adempimenti consortili, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1;
- d) copia del contratto di affitto o di comodato d'uso di durata almeno pari al periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento ovvero copia dell'atto di proprietà della struttura a dimostrazione della presenza della sede;
- e) copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 nel caso di consorzio o di 5 giorni su 7 per la società consortile) per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
- f) relazione sulle attività svolte dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La relazione deve inoltre, illustrare i programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi di promo-commercializzazione del prodotto turistico piemontese nel proprio ambito/i di riferimento. La relazione deve essere integrata da documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle sopracitate attività. Nel caso le attività siano state effettuate direttamente con proprio personale senza ricorso a prestazioni esterne o comunque senza spese dimostrabili, dovranno comunque essere presentati documenti (fotografie, attestazioni locandine, autorizzazioni etc) comprovanti l'avvenuta realizzazione.

- g) Bilancio relativo ai tre anni precedenti a quello del riconoscimento.

La domanda di primo riconoscimento del consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale è soggetta a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.

Nel caso di conferma del riconoscimento già avvenuto i documenti e le dichiarazioni obbligatorie sono le seguenti:

- h) descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile di cui al precedente paragrafo 1;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, l'indicazione della regolarità del versamento della quota annuale, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima di cui al precedente paragrafo 1.
- j) In caso di variazioni, copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7) per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento.
- k) Ultimo bilancio approvato.

Qualora intervenissero modifiche relative ai documenti di cui alle lettere a) e d) i soggetti che presentano domanda sono tenuti a darne immediata comunicazione agli uffici.

Il bando regionale potrà prevedere ulteriori documenti di maggior dettaglio ad integrazione di quelli sopra elencati.